

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/157 DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 2018

che modifica l'allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione ⁽²⁾, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2017/698 della Commissione ⁽³⁾, è riportato un elenco delle combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto incluse nel programma di riesame dei principi attivi esistenti contenuti nei biocidi il 3 febbraio 2017.
- (2) Le identità di alcuni principi attivi elencati nell'allegato II che possono essere generati in situ sono state ridefinite in conformità all'articolo 13 del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, al fine di indicare in modo più preciso i principi attivi e i loro precursori che attualmente rientrano nel programma di lavoro per l'esame sistematico.
- (3) Qualsiasi persona interessata poteva notificare una combinazione di un principio attivo e dei suoi precursori non ancora coperti dalla nuova identità. Le combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto notificate a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), e ritenute conformi dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche («l'Agenzia») all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 dovrebbero essere incluse nell'allegato II di tale regolamento in conformità al suo articolo 18.
- (4) In seguito alle dichiarazioni ricevute a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, l'Agenzia ha pubblicato un invito in base al quale qualsiasi persona interessata poteva notificare i principi attivi del tipo di prodotto 19 che avevano beneficiato della deroga per gli alimenti destinati al consumo umano e animale prevista all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1451/2007 ⁽⁴⁾. Le combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto notificate a norma dell'articolo 16, paragrafo 5, e ritenute conformi dall'Agenzia all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 dovrebbero essere incluse nell'allegato II di tale regolamento in conformità al suo articolo 18.

⁽¹⁾ GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) 2017/698 della Commissione, del 3 febbraio 2017, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 103 del 19.4.2017, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 325 dell'11.12.2007, pag. 3).

